

di 80 milioni complessivamente per tutti i capitoli dal 67 *a* al 67 doppio *q*.

MINISTRO PER LE FINANZE. Per parte mia accetto, però credo che la Commissione non avrà difficoltà a che la contabilità sia tenuta distinta. Dico questo, perchè attualmente tutte le entrate si sono fatte in base ai capitoli così indicati; perciò nel conto consuntivo li chiameremo articoli di un capitolo intitolato: *Residui attivi dell'anno*, ecc., col n° 67 *bis*.

PRESIDENTE. Sarà dunque il capitolo 67 *bis*, e gli altri annullati.

MINISTRO PER LE FINANZE. Proporrei che lo intitolassimo così come sta scritto: « Residui attivi dell'anno 1870 e retro non aventi riferimento a capitoli iscritti nello stato di prima previsione pel 1871. »

MAUROGONATO, relatore. Va bene.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io dirò anzi che la Commissione è venuta nel concetto in cui era anche il Ministero di fare lo stesso tanto per i residui attivi, quanto per i residui passivi, essendovi, come si è visto testè, nel bilancio dei lavori pubblici, dell'enumerazione di partite insignificanti di qualche centinaio di lire.

Ad ogni modo, per parte mia accetto la proposta della Commissione del bilancio, e sarà forse a vedersi se in avvenire, per rendere più semplici i bilanci definitivi, non convenga adottare anche per il passivo questo sistema. Difatti in questi residui passivi la Camera non ha più da riconoscere una questione di diritto, perchè già risolta dai bilanci precedenti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze accetta la proposta della Commissione che consiste nell'annullare tutti i capitoli dal 67 *a* fino al 67 *qq* sostituendovi un unico capitolo intitolato: *Residui dell'anno 1870 e retro, non aventi riferimento ai capitoli iscritti nello stato di prima previsione pel 1871*, nella somma di 80 milioni.

(È approvato, e lo sono pure i seguenti:)

Capitolo 68. Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, lire 9,162,471 67.

Capitolo 69. Rendite di canoni, censi, livelli, capitali ed annue prestazioni, lire 314,888 97.

Capitolo 70. Rimborso dal Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, lire 3658 49.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Capitolo 71. Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico, lire 47,577,241 19.

Capitolo 72. Rimborsi e prodotti di natura varia ed eventuale, lire 90,000.

Capitolo 73. Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi (articolo 5 della legge 15 agosto 1867), comprese le rate di tassa che scadono nel 1871 per gli svincoli e le rivendicazioni compiute a tutto il 1870, lire 7,051,305 28.

Capitolo 74. Prezzo di alienazione dei certificati di rendite e di affrancazione di canoni e ricupero di capitali ceduti da enti morali ecclesiastici a complemento della tassa straordinaria del 30 per cento (articolo 18 della legge 15 agosto 1867), lire 678,600.

Capitolo 75. Tassa del 30 per cento sulle corporazioni religiose di Lombardia, lire 1,050,505 16.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA PARTE ATTIVA E DELLA PASSIVA DEL BILANCIO PEL 1871.

PRESIDENTE. Essendo terminati i bilanci, passeremo alla discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio dell'entrata e della spesa. (V. *Stampato* n° 118-A)

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, previste definitivamente per l'anno 1871, giusta la tabella *A* annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità alla tariffa in vigore.

(La Camera approva.)

« Art. 2. La spesa del regno per l'anno 1871 è definitivamente approvata nella somma di lire mille quattrocento novantotto milioni, cinquantasette mila, trecento ottantatré centesimi (1,498,057,383 70), ripartitamente fra i diversi Ministeri e distintamente per capitoli, secondo la tabella *B*, annessa alla presente legge. »

L'onorevole Busacca ha facoltà di parlare.

BUSACCA. Prima di passare alla votazione di questa legge, nell'interesse della Camera ed anche nell'interesse dello stesso Ministero, io vorrei che si determinasse in modo chiaro quali siano le facoltà concesse al Ministero coll'approvazione di questa legge.

Forse la domanda mia sembrerà a prima vista un po' strana, perchè si dirà « le somme del bilancio sono scritte nel bilancio; » ma, se si confrontano le cifre del bilancio colla massima che nella relazione il Ministero crede di dover adottare, e che è consentita dalla Commissione, si vedrà che la domanda mia è ben fondata.

Prima di tutto, questo che ci viene presentato come bilancio definitivo dell'entrata e della spesa, non è un bilancio dell'entrata e della spesa. Il bilancio dell'entrata e della spesa deve contenere, quanto all'entrata, tutte le entrate, senza detrazione alcuna, il diritto ad esigere le quali scade dentro l'anno; così il bilancio della spesa deve contenere, senza detrazione alcuna, tutti gli oneri che scadono nell'anno, e tutte le spese, senza detrazione, relative ai servizi dell'anno.

Ma quello che ci si dice bilancio definitivo non è stato formato così. Si parte dal bilancio di prima previsione; poi alle cifre del bilancio di prima previsione